



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)

tel. 01139891 – Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

POLITICHE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO UFFICIO SPORT, SISTEMA CULTURALE E COOPERAZIONE

ALLEGATO C)

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra

Il Comune di Beinasco, in persona del dott. Marco FERRARA, in qualità di Dirigente dell'Area Amministrativa e dei Servizi alla persona, per la carica, domiciliata presso la sede del Comune in Beinasco, Piazza Alfieri 7, anche solo "Comune" o "Ente affidante" o "Amministrazione procedente"

E

-, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in, alla via/piazza, n. (CAP),
p. iva, C.F.,
iscritta nel registro
..... con il numero
anche solo ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA

Premesso che:

- il Comune di Beinasco, in esecuzione della determina dirigenziale n. __ del __ ha indetto la procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 117/2017 per la selezione di Enti del Terzo Settore (ETS), cui affidare la gestione in co-progettazione dello spazio aggregativo denominato *Padiglione Polifunzionale di Borgaretto* così come previsto dal medesimo Avviso.

Richiamata:

- la determinazione dirigenziale n. ____ del ____ di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli ETS volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;
- l'Avviso pubblicato dal Comune di Beinasco pubblicato in data _____ di indizione dell'istruttoria pubblica per la co-progettazione degli interventi di cui al

Documento progettuale allegato B all'avviso;

- la determinazione dirigenziale n. ____ del ____ ed i relativi verbali del seggio istituito dall'Amministrazione precedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, e valutazione delle proposte pervenute nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;
- la determina dirigenziale n. ____ del ____ di conclusione del procedimento ad esito del quale è stato definito, in modo condiviso e nel rispetto dell'evidenza pubblica con cui è stato approvato il verbale di chiusura il tavolo tecnico di co-progettazione.

Dato atto che:

- la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge regionale n. 1/2004 e ss. mm.;
- la D.G.R. n. 79-2953/2016;
- la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'ANAC;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.
- la Sentenza 131/2020 della Corte Costituzionale;
- le modifiche al Codice dei contratti pubblici introdotte con la Legge di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) L. n. 120/2020
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/3/2021;
- il vigente Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 28.06.2023.

* * *

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha come oggetto la gestione dello spazio aggregativo denominato **Padiglione Polifunzionale di Borgaretto** situato a Beinasco in Via Orbassano, 19, di proprietà del Comune di Beinasco.
2. I documenti richiamati nelle Premesse sono allegati alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.
3. L'ETS/ETS IN COMPOSIZIONE PLURISOGGETTIVA attuatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegna affinché le attività co-progettate con il Comune di Beinasco siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

Art. 2 – Durata ed efficacia della convenzione

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione per la durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
2. È esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo.

Art. 3 – Attività progettuali

1. I compiti e le attività oggetto della Convenzione sono meglio dettagliati nel citato allegato **Progetto definitivo** per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base.
2. La programmazione annuale delle attività dovrà essere condivisa preventivamente con l'Amministrazione comunale e il soggetto gestore dovrà altresì collaborare attivamente nel coordinamento e integrazione del calendario di attività con la programmazione di iniziative culturali e aggregative comunali, anche in sinergia con il nuovo polo culturale di Piazza Dolci.

Art. 4 – Riserva di giornate

1. Il Comune di Beinasco si riserva la possibilità di utilizzare, senza alcun onere e spesa, un massimo di n. 30 giornate/anno per la realizzazione di iniziative comunale e/o patrocinate dallo stesso.

Art. 5 – Impegni e oneri a carico del Comune di Beinasco

1. Sono riservate al Comune le funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività a garanzia degli interessi dell'intera comunità, nel quadro della politica complessiva di promozione culturale e sviluppo locale.
2. Al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo ente intende mettere a disposizione dei futuri partner i seguenti apporti:
 - a. la concessione del bene immobile in oggetto in forma gratuita per la durata della convenzione di n. 3 (tre) anni in considerazione della particolare rilevanza e il preminente interesse pubblico che riviste la gestione del *Padiglione Polifunzionale di Borgaretto*;
 - b. gli incassi diretti degli introiti realizzati da parte del soggetto gestore derivanti dalla realizzazione delle attività attivate e gestite precisando che potranno essere esercitate nell'immobile anche attività diverse da quelle di interesse generale (quali quelle commerciali) purché accessorie a queste e a carattere secondario e strumentale. Gli introiti di tutte le attività di cui al presente punto devono concorrere alla sostenibilità del piano economico finanziario del *Padiglione Polifunzionale di Borgaretto* garantendo l'equilibrio economico e finanziario della gestione e degli investimenti per l'arredo e l'allestimento degli spazi, che il soggetto gestore è invitato a proporre all'Amministrazione.
 - c. le spese relative alle utenze (acqua, energia elettrica, riscaldamento/raffreddamento, connessione dati e smaltimento rifiuti);
 - d. i costi relativi alla manutenzione straordinaria;
 - e. i costi per la gestione del verde dell'area esterna di pertinenza;
 - f. i costi relativi al sistema di videosorveglianza e antifurto;
 - g. gli oneri relativi alle coperture assicurative dell'immobile spettanti alla proprietà. L'onere relativo alle coperture assicurative per qualsiasi diverso altro danno sarà

invece a carico dell'affidatario, che dovrà adeguatamente cautelarsi mantenendo fin d'ora indenne il Comune proprietario.

3. Il Comune di Beinasco, qualora EDISU Piemonte autorizzi il trasferimento dell'attuale aula studio presso il Polifunzionale di Borgaretto, potrà mettere a disposizione, secondo le modalità consentite dal relativo quadro progettuale e finanziario, le risorse derivanti dal contributo "Campus Diffuso", al fine di sostenere le attività connesse alla gestione dello spazio studio e all'accoglienza dei giovani sul territorio.

Art. 6 – Impegni e oneri a carico dell'ETS

1. In ragione della peculiarità del rapporto di collaborazione attivato mediante la co-progettazione, è richiesto all'ETS selezionato, in forma singola o aggregata, nell'attuazione del progetto di mettere a disposizione risorse economiche, strumentali e logistiche sufficienti ed adeguate alla realizzazione delle attività e dei servizi inseriti nella proposta progettuale. A titolo esemplificativo l'ETS metterà a disposizione: beni mobili ed immobili, risorse umane, arredi, attrezzature, beni strumentali, risorse finanziarie derivanti da servizi resi e da fonti di propria pertinenza da destinare alla realizzazione degli interventi. Le risorse saranno direttamente imputabili alla realizzazione del progetto e finalizzate all'incremento del valore aggiunto della proposta progettuale.
2. L'ETS attuatore del progetto potrà intraprendere azioni di raccolta fondi o azioni tese a incrementare le risorse a disposizione del budget di progetto, anche partecipando a bandi di finanziamento (ad es. dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, Fondazioni, ecc...). Tali attività ulteriori di autofinanziamento dovranno comunque essere comunicate al Comune di Beinasco e dovranno essere riscontrate nel rendiconto economico annuale.
3. In generale, l'ETS si impegna a:
 - a. assumersi la gestione e attuazione della proposta progettuale a seguito della formulazione condivisa all'esito dei tavoli di co-progettazione;
 - b. assumersi la responsabilità dell'organizzazione degli eventi e delle iniziative promosse all'interno del Padiglione Polifunzionale;
 - c. progettare e acquisire gli arredi interni della struttura in funzione della specifica destinazione d'uso degli spazi nel rispetto della vigente normativa in materia garantendo solidità, estetica, decoro, igiene e sicurezza; si precisa che, al termine della co-progettazione, l'arredo tornerà nella disponibilità del proponente;
 - d. redigere un piano di evacuazione ed emergenza nonché di manutenzione degli apprestamenti antincendio secondo le specifiche destinazioni d'uso degli spazi;
 - e. provvedere alla gestione contabile e commerciale dei rapporti con professionisti, prestatori d'opera, fornitori di beni e servizi, stipulazione dei contratti relativi ai programmi di attività fronteggiando gli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali se ed in quanto dovuti;
 - f. assumere la titolarità e le responsabilità e gli oneri inerenti all'organizzazione tecnica, logistica e gli adempimenti di legge relativamente a: sicurezza dei lavoratori e del pubblico che frequenteranno la sede degli eventi organizzati, piano di sicurezza; allestimenti (impianti e tecnologie comprese le relative assicurazioni, forniture elettriche straordinarie); personale di attuazione del piano di sicurezza e personale di presidio eventi (accoglienza e sorveglianza);
 - g. sostenere le spese relative al personale occorrente per montaggi e smontaggi nei casi in cui siano necessari e provvedere al personale di gestione nonché al

personale tecnico per il funzionamento delle attrezzature, in possesso delle professionalità adeguate allo svolgimento delle attività e delle necessarie abilitazioni nel rispetto delle disposizioni contenute nel Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008);

- h. provvedere al versamento delle imposte SIAE;
- i. munirsi, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, di tutte le prescritte licenze ed autorizzazioni per l'utilizzo della struttura e per lo svolgimento delle attività previste; nel caso di attività promosse da terzi, l'ETS è tenuto a richiedere ai terzi stessi l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, prima di consentire l'utilizzo della struttura;
- j. tutte le spese inerenti alla convenzione da stipulare (bolli, spese di registrazione, ecc.) per l'assegnazione dell'immobile;
- k. utilizzare i locali, gli impianti e le attrezzature di proprietà comunale, adottando la massima cura per preservarli da qualsiasi danneggiamento da uso improprio;
- l. sostenere i costi relativi alla manutenzione ordinaria dell'immobile;
- m. farsi carico delle pulizie dell'immobile;
- n. garantire massima riservatezza sui dati di cui verrà a conoscenza nell'espletamento delle attività ai sensi della vigente normativa in materia;
- o. essere in possesso, ovvero impegnarsi a produrre prima della sottoscrizione della convenzione, di idonee coperture assicurative R.C.T./R.C.O., con i seguenti massimali minimi: R.C.T.: € 2.500.000,00 per sinistro; R.C.O.: € 2.500.000,00 per sinistro, con sottolimito non inferiore a euro 1.500.000,00 per persona infortunata. Le coperture dovranno comprendere tutte le attività oggetto della convenzione, comprese quelle svolte all'esterno del Padiglione Polifunzionale, nonché la responsabilità civile per i danni cagionati alle persone frequentanti la struttura e per i danni cagionati a terzi dai volontari, dai dipendenti, dai collaboratori e dagli altri soggetti dei quali l'ETS si avvalga. La documentazione comprovante le coperture assicurative dovrà essere consegnata in copia al Comune prima della sottoscrizione della convenzione;
- p. qualora si avvalga di volontari, essere in possesso, ovvero impegnarsi a produrre prima della sottoscrizione della convenzione, di idonea copertura assicurativa a favore dei volontari, anche occasionali, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017. La copertura contro gli infortuni dovrà prevedere i seguenti capitali minimi: € 100.000,00 per il caso di morte; € 150.000,00 per invalidità permanente, con franchigia non superiore al 3%; € 2.500,00 per il rimborso delle spese mediche da infortunio. La documentazione comprovante la copertura assicurativa dovrà essere consegnata in copia al Comune prima della sottoscrizione della convenzione;
- q. consentire e agevolare le operazioni di vigilanza e controllo da parte del Comune sulla corretta realizzazione degli eventi e delle iniziative, assicurare la più ampia collaborazione dando in ogni momento libero accesso ai locali e fornendo tutta la documentazione, le informazioni e i chiarimenti necessari.

Art. 7 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

- 1. Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dall'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA e meglio specificata

nei verbali del tavolo tecnico.

2. Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.
3. Il Responsabile-Coordinatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di Co-progettazione sarà, oltre al legale rappresentante del Soggetto Attuatore, il referente per i rapporti con l'amministrazione Comunale e vigilerà sullo svolgimento delle attività.
4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle norme contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.
5. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
6. Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il servizio competente del Comune di Beinasco.

Art. 8 – Risorse economiche messe a disposizione

1. Il **Piano economico** delle progettualità, oggetto di confronto nei tavoli di co-progettazione, evidenzia le risorse a disposizione del partenariato per la realizzazione delle progettualità ed evidenzia altresì le risorse che gli stessi Enti metteranno a disposizione a titolo di cofinanziamento.

Art. 9 - Consegna e riconsegna immobile

1. La consegna degli immobili, comprensivi dei beni mobili dislocati all'interno, avverrà tramite redazione di apposito verbale firmato dalle parti.
2. L'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA dichiara di aver visitato gli immobili, di conoscerne le attuali condizioni e lo stato manutentivo, con ciò di ritenerlo nel complesso idoneo all'uso pattuito.
3. Eventuali modifiche e/o integrazioni sugli impianti esistenti, che si rendessero necessarie in funzione di un eventuale nuovo arredamento dei locali, saranno a carico dell'utilizzatore e soggette a certificazione di conformità rilasciate a cura delle ditte esecutrici, con obbligo di depositarne una copia presso i competenti Uffici comunali.
4. Le operazioni di riconsegna dell'immobile avverranno alla presenza di tecnici di fiducia delle parti, che provvederanno alla verifica di eventuali danni.

Art. 10 – Divieto di cessione

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Beinasco.
2. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuate in sede di presentazione della proposta progettuale o di chiusura del Tavolo di co-progettazione, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA assume l'impegno — in attuazione del principio di buona fede — di comunicare al Comune di Beinasco le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 11 – Controlli

1. Il Comune di Beinasco assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli stessi, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.
2. A tale proposito, le Parti danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.
3. L'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA con cadenza annuale (come meglio definita in sede di tavolo tecnico) procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune di Beinasco possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del Codice del Terzo settore.
4. A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA presenterà – entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva sull'attività svolta.
5. Il Comune può esercitare, in qualsiasi momento, ogni forma di vigilanza e controllo sulle attività mediante gli strumenti che riterrà più utili ed opportuni.
6. Il Comune si riserva il diritto di controllare in qualunque momento l'integrità della struttura, delle attrezzature e impianti.

Art. 12 – Obblighi di monitoraggio e rendicontazione

1. Per tutta la durata della convenzione, il soggetto gestore sarà tenuto a trasmettere annualmente al Comune la documentazione di monitoraggio e rendicontazione della gestione, composta da:
 - a) esiti del monitoraggio svolto in attuazione del Piano di monitoraggio e valutazione;
 - b) relazione descrittiva delle attività svolte nell'anno di riferimento;
 - c) bilancio preventivo relativo all'annualità successiva;
 - d) bilancio consuntivo relativo all'annualità conclusa.
2. Gli esiti del monitoraggio dovranno dare conto dello stato di attuazione del progetto, del livello di raggiungimento degli obiettivi, dei risultati conseguiti sulla base degli indicatori dichiarati, nonché delle eventuali criticità emerse e delle misure correttive adottate o proposte.
3. La relazione descrittiva delle attività dovrà contenere almeno il calendario delle iniziative realizzate, i giorni e gli orari di apertura dello spazio, il numero complessivo degli accessi e dei partecipanti con relativa tipologia di utenza, il dettaglio delle attività svolte in relazione agli ambiti di intervento previsti dall'Avviso, le collaborazioni attivate con enti, servizi e soggetti del territorio, nonché lo stato di attuazione del cronoprogramma.

4. Il bilancio preventivo dovrà indicare le principali voci di entrata e di uscita previste per l'annualità successiva, in coerenza con la programmazione delle attività e con la sostenibilità della gestione.
5. Il bilancio consuntivo dovrà riportare le principali voci di entrata e di uscita riferite all'annualità conclusa, comprensive degli eventuali introiti percepiti a qualsiasi titolo nell'ambito delle attività svolte presso l'immobile e della relativa destinazione ai fini della sostenibilità del progetto.
6. Il soggetto gestore è tenuto a conservare tutta la documentazione a supporto dei dati dichiarati e a esibirla su richiesta dell'Amministrazione.
7. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche, richiedere integrazioni documentali, convocare incontri periodici di monitoraggio e attivare i tavoli di co-progettazione ai fini della valutazione dell'andamento della sperimentazione e dell'eventuale rimodulazione delle attività, fermo restando il rispetto degli indirizzi approvati e degli obblighi posti a carico del gestore.

Art. 13 – Riapertura tavoli di co-progettazione

1. L'Amministrazione precedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere agli Enti attuatori partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale.
2. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione.
3. Con la sottoscrizione della presente convenzione gli Enti attuatori partner si impegnano ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comportino a carico degli Enti attuatori partner maggiori spese.
4. Nessuna variazione alla Convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata di comune accordo dalle Parti.

Art. 14 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, gli Enti attuatori partner si obbligano, nell'esecuzione della presente Convenzione, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di Comportamento del Comune di Beinasco.
2. Gli Enti attuatori partner sono tenuti a loro volta a consegnarne copia agli operatori che saranno adibiti alle attività progettuali.
3. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

Art. 15 – Inadempienze, revisione e risoluzione

1. Ove siano accertati casi di inadempienza contrattuale, il Comune di Beinasco si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione - rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle

attività e del danno d'immagine provocato al Comune di Beinasco, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

2. La penale verrà applicata secondo i seguenti criteri:
 - per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che l'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA si è impegnato ad eseguire come risultanti dalla Proposta progettuale: sanzione pecuniaria in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore del Piano Economico e comunque non superiore a 5.000,00 Euro.
 - per il mancato espletamento delle attività previste dalla convenzione e a quelle che l'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA si è impegnato ad eseguire come risultanti dalla proposta progettuale: risoluzione della convenzione.
3. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati nell'Avviso pubblicato mentre per l'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA nella domanda di partecipazione.
4. Ai sensi e per gli effetti degli art. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.
5. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:
 - apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
 - messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
 - interruzione non motivata delle attività;
 - difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
 - quando il soggetto attuatore si rende colpevole di frode;
 - violazione della norma (va in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile);
 - inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
 - violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.
6. Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato tramite comunicazione PEC.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

1. Il Comune di Beinasco, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i Suoi dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi di riservatezza previsti. Il trattamento è effettuato esclusivamente per la finalità di gestione dell'istruttoria relativa alla documentazione di cui in oggetto, in adempimento a un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c del GDPR), in modo lecito e secondo principi di correttezza.
2. Il trattamento dei dati personali può essere effettuato anche mediante strumenti informatici, nel pieno rispetto delle modalità previste dagli artt. 6 e 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e attraverso l'adozione di adeguate misure di sicurezza. I dati saranno trattati esclusivamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare del trattamento, in particolare da impiegati e/o funzionari comunali. Nei casi previsti dalla normativa e per garantire una corretta gestione delle attività, i dati potranno essere

comunicati a soggetti esterni debitamente nominati Responsabili del Trattamento. La conservazione dei dati personali avverrà per il tempo strettamente necessario, nel rispetto delle tempistiche obbligatorie stabilite dalla normativa vigente. L'interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento: la cancellazione dei dati (diritto all'oblio), la limitazione del trattamento, l'aggiornamento, la rettifica, la portabilità, nonché di opporsi al trattamento stesso. Tali diritti possono essere esercitati in qualsiasi momento, conformemente a quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679.

3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR può essere contatto telefonicamente allo 0125.1899500 o via mail all'indirizzo dpo@isimply.it e Pec dpoisimply@pec.it.
4. L'informativa dettagliata è disponibile sul sito internet istituzionale del comune www.comune.beinasco.to.it nella sezione privacy.

Art. 17 – Controversie

1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Torino.

Art. 18 – Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 19 – Spese di Registrazione

1. La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico dell'ETS/ETS IN FORMA PLURISOGGETTIVA.

Allegati:

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti:

- A – Progetto definitivo;
- B - Piano economico;
- C - Verbali del tavolo di co-progettazione.